

Rg 13381/14

DECRETO OTOLOGA
CONCORDATO PREVENTIVO

n 18/2014

REP. 3328/14/1A

IL TRIBUNALE DI GENOVA

In persona dei seguenti magistrati:

Dr. Renato DELUCCHI Presidente rel;

Dr. Franco DAVINI Giudice;

Dr. Roberto BONINO Giudice;

ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/10/2014, il seguente

DECRETO

nel giudizio di omologazione del concordato preventivo n.5/12 C.P., proposto da:

A.T.P. ESERCIZIO s.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Dr. Enzo Sivori, con sede in Carasco (GE), via Conturli 53, elett.te dom.ta in Genova, Salita Santa Caterina 1/2, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Bravoi, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Corrado Mauceri come da mandato in atti;

ricorrente;

nei confronti di

Commissario Giudiziale del Concordato Preventivo della A.T.P. ESERCIZIO s.r.l., Dr. Massimo Scotton, dom.to per la carica in Genova, P.zza Verdi 4/8, presso il proprio studio;

convenuto;

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

per la società ricorrente:

codesto Tribunale voglia omologare il presente concordato preventivo, rilevando come la proposta concordataria sia stata approvata dal 99,41% dei creditori aventi diritto al voto e sia stata già precedentemente ritenuta fattibile – oltre che conveniente per la generalità dei creditori – da parte del Commissario Giudiziale nella propria relazione ex art. 172 L. Fall..

FATTO:

la A.T.P. ESERCIZIO s.r.l. depositava il 07/10/2013 domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità, ex art. 161, comma 6, L.F. e, in data 09/04/2014, a seguito di proroga del termine ex art. 161, comma 6, L.F. la proposta concordataria, corredata dalla documentazione di legge, con previsione di 5 classi di creditori, nella quale si offriva, il pagamento integrale delle spese di procedura e dei creditori privilegiati e il soddisfacimento, nell'arco del biennio 2014-2015, del ceto chirografario, diviso in cinque classi, nella percentuale del 30% per la I^ classe; 97% per la II^ classe, costituita dal solo creditore A.M.T s.p.a.; 97% per la classe III^, costituita dal creditore S.M.C. Esercizio s.c.a.rl.; 65% per la classe IV, composta dai c.d. "fornitori strategici"; 50% per la classe V, rappresentata dai creditori Banche garantite dalla controllante. Verificata la regolarità della proposta, la società veniva ammessa alla procedura, con nomina a Commissario Giudiziale del Dr. Massimo Scotton, commercialista in Genova; approvata la proposta dall'adunanza dei creditori,

il Tribunale dichiarava aperto il giudizio di omologazione, fissando, per la comparizione del proponente, del Commissario Giudiziale e degli eventuali creditori dissenzienti, l'udienza del 30/10/14; si costituiva la sola società proponente, mentre il Commissario Giudiziale depositava il parere ex art. 180 L.F., senza costituirsi a sua volta; non proponeva opposizione alcun creditore dissenziente, nonostante rituale notificazione del decreto di apertura del giudizio di omologa; alla suddetta udienza, in camera di consiglio, il difensore della società proponente il concordato concludeva come in epigrafe e il Commissario Giudiziale si riportava al parere depositato.

DIRITTO

Per quanto riguarda il merito, deve, innanzitutto, dichiararsi la regolarità della procedura concordataria e l'avvenuta approvazione della proposta di concordato in sede di adunanza dei creditori, con una maggioranza di voti favorevoli, rispetto al totale dei crediti ammessi al voto (ammonante a € 12.314.411,00) di € 12.241.298,00, pari al 99,41%, mentre i voti contrari sono stati espressi soltanto da due creditori, che rappresentano un importo di crediti pari a € 73.113,00 e, altresì, con la maggioranza dei voti ottenuta all'interno di ciascuna delle cinque classi nelle quali è stato suddiviso il ceto creditorio.

In ordine alla fattibilità del concordato proposto dalla A.T.P. ESERCIZIO s.r.l., gli elementi di valutazione ricavabili dal parere del Commissario giudiziale, e da questi riassunti in verbale di udienza, consentono di formulare una prognosi favorevole circa la possibilità di raggiungimento degli obiettivi concordatari, poiché la proposta di concordato si fonda, in misura determinante, su assunzioni di impegni da parte degli Enti sostenitori della proposta stessa (Comuni dell'hinterland soprattutto genovese e spezzino) e, in particolare, della Provincia di Genova; quest'ultimo Ente si è impegnato, infatti, a fornire nuova finanza alla A.T.P.E. nonché a stipulare con questa, per il biennio 2014.15, un nuovo contratto di servizio di trasporto pubblico locale per il bacino di utenza TG della Provincia di Genova a condizioni migliorative rispetto a quelle in vigore sino all'anno 2013: tale contratto è stato, poi, effettivamente sottoscritto, previa approvazione con delibera del Consiglio Provinciale n. 24 del 30/06/2014, in data 10 luglio 2014, come da allegato alla relazione del C.G. depositato il 28/10/2014; l'operatività di tali impegni, così come di quello derivante dall'accordo-quadro raggiunto in data 19/03/14 con le OO.SS. avente a oggetto una parziale reintegrazione della disdetta contrattazione integrativa aziendale risulta, sottoposta alla condizione dell'omologa della proposta concordataria.

A verbale di udienza di omologa il C.G. ha precisato, depositando la relativa documentazione, che, in data 29 ottobre u.s., è stato posto in essere l'atto ricognitivo di avveramento di condizioni sospensive, in forza del quale la Provincia di Genova ha consegnato all'acquirente Filse l'immobile di proprietà provinciale sito in questa via Assarotti 40, dietro versamento di un prezzo di € 3.100.000,00, di cui € 3.000.000,00 verranno rimessi alla società A.T.P. s.p.a., controllante della A.T.P. Esercizio s.r.l., affinché la suddetta A.T.P. s.p.a. versi alla odierna proponente, a titolo di finanziamento, la somma di € 1.800.000,00, in conformità alle previsioni del piano concordatario.

Inoltre, osserva il Commissario Giudiziale, il concordato proposto risulta, altresì, conveniente per il ceto creditorio chirografario, poiché le possibilità e le misure di realizzo dell'attivo aziendale non troverebbero migliore possibilità di realizzazione in una eventuale sede fallimentare: in questa ipotesi, infatti, verrebbero meno sia l'apporto di nuova finanza che i flussi generati dalla gestione in continuità, la cessione del parco automezzi, in gran parte composto da veicoli piuttosto vecchi, frutterebbe introiti molto modesti e diverrebbero esigibili, sia pure con la falce fallimentare, i notevoli crediti maturati da A.M.T. e S.M.C., con la conseguenza che persino i creditori privilegiati diversi dai dipendenti potrebbero non venire soddisfatti.

Su queste premesse, il Commissario Giudiziale ritiene, quindi, che la proposta di concordato sia da preferirsi all'alternativa del fallimento e ha, pertanto, espresso parere favorevole all'omologa.

Questo Tribunale ritiene, quindi, in virtù delle motivazioni sopra esposte, di dover accogliere la domanda di omologazione del concordato preventivo della A.T.P. ESERCIZIO s.r.l.

M. Deland

P.Q.M.

Visti gli artt. 180, comma 3 e 182 L.F.

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto dalla A.T.P. ESERCIZIO s.r.l., con sede in Carasco (GE)), via Conturli 53.

DISPONE

che il Commissario Giudiziale relazioni trimestralmente il Giudice delegato sullo sviluppo della procedura e sulla sua conformità al piano concordatario.

Si comunichi alla società proponente e al Commissario giudiziale.

Così deciso in Genova, addì 30/10/2014

Il Presidente est.
Renato Delucchi

